

Copia del testo completo.
« Società di S. Francesco di Sales »
s.d.
ms di Don Paolo Albera con correz. di Don Bosco.
26 p., 3 f. bb. 21/30,4 cm.

Racc Orig. N. 152 - II
Archivio N. 48 - III

"1857?"

(accennato MB VII 630)

022(6a)

S.022 (6d)

MB VII 871
X 664, 665

Società
di
S. Francesco di Sales.

NB: Fu copiata dal Ch. Paolo Albers - secondo successore di D. Bove -
le correzioni sono di carattere dello stesso D. Bove
firma: D. Gusmano!

NB. Fu copiata dal Ch. Paolo Albers - secondo successore di D. Bove -
le correzioni sono di carattere dello stesso D. Bove
firma: D. Gusmano

1893

1893 il numero 1

1893

Società

di S. Francesco di Sales.

In ogni tempo fu speciale sollecitudine dei ministri della Chiesa di adoperarsi secondo le loro forze per procurare il bene spirituale della gioventù. Dalla buona o cattiva educazione di esse dipende un buono o triste avvenire ai costumi della società. Il nostro Dio Salvatore ci diede un fatto evidente prova di questa verità, quando compì in terra la sua divina missione, invitando con parziale affetto i fanciulli ad accorrere a Lui: *Invite parvulos venire ad me.* I Vescovi e specialmente i Sommi Pontefici seguendo le vestigia del Pontefice eterno il Divino Salvatore, di cui favorì le voci sopra la terra, per sua parte in ogni tempo e colla voce e cogli scritti la buona educazione della gioventù, e favorirono in modo speciale quelle istituzioni, che a questa parte del santo ministero dedicano le loro cure. Ai nostri giorni più che il bisogno è divenuto di gran lunga più sensibile. La trascuratezza di molti genitori, l'abuso della stampa, gli sforzi degli Eretici e dei settari per accrescere il numero dei loro seguaci, mostrano la necessità di unire insieme a combattere per la causa del Signore, sotto lo Stendardo del Vicario di Gesù Cristo, per conservare la fede ed il buon costume soprattutto in quella classe di giovani che per essere poveri sono esposti a maggior pericolo della loro eterna salute. Egli è questo lo scopo della Società o congregazione di S. Francesco di Sales.

1893

Origine di questa società:

Fin dall'anno 1841 il Sac. Vescovo Giovanni si univa ad altri ecclesiastici per accogliere in apposito locale i giovani più abbandonati della città di Torino a fine di trattenerli con trastulli, e nel tempo stesso dar loro il pane della divina parola. Ogni cosa facevasi d'accordo coll' autorità ecclesiastica.

Beneficendo il Signore questi tenui principii il numero dei giovani divenne assai grande, e nell'anno 1844 S. E. Monsignor Franzoni di felice memoria concedeva di ridare un edificio in forma di Chiesa (1) con facoltà di fare ivi quelle stesse funzioni che sono necessarie per la santificazione dei giorni festivi e per l'istruzione dei giovani che ogni giorno più numerosi intervenivano. Su l'altare venne più volte amministrato il Sacramento della Cresima. L'anno 1846 concedeva che tutti quelli che intervenivano a tale istituzione potessero ivi essere ammessi alla Santa Comunione e adempire il precetto pasquale permettendo di cantare la S. Messa, far tridui e novene, qualora ciò si ravvisasse opportuno. Queste cose ebbero luogo fino all'anno 1847 nell'Oratorio di S. Francesco di Sales. In quell'anno crescendo il numero dei giovani, e così divenuta ristretta la chiesa attuale, coll'ausilio sempre dell'autorità ecclesiastica, si aprì in altro angolo della città, viale dei Platani a Porta Nuova, un secondo Oratorio sotto il titolo di S. Luigi.

(1) Due camere destinate all'alloggio dei poveri di fuori del Vespugio, e nell'anno 1845 l'Oratorio trasferivasi in Valdocca dove tuttora esiste. V. Decreto 6 Dicembre 1844; altro 10 aprile 1845 - 189866

Gonzaga col medesimo scopo dell'antecedente. V. Decr. 18 Dic. 1844 - questi locali, l'anno

1849 venne apriva un altro in Panchiaglia sotto al titolo del S. Angelo Custode.

Sempre rendendosi assai calamitosi per la religione il superiore ecclesiastico con tratto di grande bontà ^{di mille prope} approvava il regolamento di questi oratorii, e ne costituiva Direttore capo il Sac. Vescovo concedogli tutte quelle facoltà che potevano tornare necessarie ed opportune a questo scopo. (1)

Essi Vescovi adottarono il medesimo piano di regolamento e si adoperarono per introdurre nelle loro Diocesi questi Oratorii festivi, ella un bisogno grande apparve nella cura di tali Oratorii. Molti giovani già alquanto d'età avanzata non potevano essere abbastanza istruiti col solo catechismo festivo, e fu mestieri aprire scuole e catechismi diurni e serali. Anzi molti di essi trovandosi affatto poveri ed abbandonati furono accolti in una casa per essere tolti dai pericoli, istruiti nella religione ed avviati al lavoro. Il che da tredici anni si pratica specialmente in Torino nella casa annessa all'Oratorio di S. Francesco di Sales ove i ricoverati sono in numero di 400 circa.

Per le adunanze dei giovani solite a farsi negli Oratorii festivi, per le scuole diurne e serali e pel numero ognora crescente dei ricoverati la messe del Signore divenne ognor più copiosa. Onde per conservare l'unità di spirito e di disciplina, da cui dipende il buon esito degli Oratorii, fin dal

(1) Monsig. Filippo Ravina Vescovo gen. S. Felice memoria inquisì decreto la chiamò: Non mi abbastanza commedevole congregazione dei poveri giovani nel pubblico Oratorio di S. Francesco di Sales etc. V. Decreto 31 marzo 1852 - 189867

l'anno 1844 alcuni ecclesiastici si raccolsero in una specie di società o congregazione aiutandosi a vicenda coll'esperto e coll'istruzione.

Essi non facevano alcun voto e si limitavano ad una semplice promessa di occuparsi nell'istruzione dei giovani ed in altre parti del sacro ministero che loro sembrasse di maggior gloria di Dio e vantaggio dell'anima propria. Riconoscevano il loro superiore nel Sac. Bosco Giovanni. Sebbene non fanno voti tuttavia in pratica si osservavano presso a poco le regole che sono ivi esposte.

Scopo di questa società.

1° Lo scopo di questa società si è di riunire insieme i suoi membri ecclesiastici, clericali ed anche laici, affine di perfezionare se medesimi, imitando da la virtù del nostro Divino Salvatore specialmente nella carità verso i poveri giovani.

2° Essi presto cominciarono a fare ed insegnare, così i congregati cominciarono a perfezionare se stessi nella pratica delle virtù interne ed esterne, e coll'acquisto della scienza, di poi si adoperarono a beneficio del prossimo.

3° Il primo esercizio di carità sarà di raccogliere i giovani poveri ed abbandonati per istruirli nella S. Cattolica religione particolarmente nei giorni festivi come si pratica in questa città di Torino nei tre Oratorii di S. Francesco di Sales, di S. Luigi Gonzaga ed in quello del S. Angelo Custode.

4° Si incontrano poi alcuni giovani talmente abbandonati che per loro riesce inutile ogni cura se non sono ricoverati. A tale uopo per quanto sarà possibile si apriranno case di ricovero, ove coi mezzi che la Divina Provvidenza porrà farle mani, verrà loro somministrato alloggio, vitto e vestiario. E mentre poi verranno istruiti nella verità della fede, saranno eziandio avviati a qualche arte o mestiere, come attualmente si fa nella casa annessa all'Oratorio di S. Francesco di Sales in questa città. (1)

5° In vista poi del grave pericolo che corre la gioventù desiderosa di abbracciare lo stato ecclesiastico, questa società si darà cura di coltivare nella pietà e nella vocazione coloro che mostrano attitudine allo studio ed eminente disposizione alla pietà. Trattandosi di ricoverare giovani per lo studio saranno dispensa quelli i più poveri, perché mancanti di mezzi onde fare al loro studio.

6° Il bisogno di sostenere la religione cattolica si fa grandemente sentire anche tra gli adulti del basso popolo e particolarmente nei paesi di campagna, perciò i congregati si adopereranno di diffondere i libri spirituali, diffondere buoni libri, usando tutti quei mezzi che suggerisce la carità affinché o colla voce e cogli scritti si ponga un argine all'empietà ed all'Eresia, che in tante guise tenta d'infiammarsi fra i rozzi e gl'ignoranti. Ciò al presente si fa col ditatore di quando in quando qualche rivista di esercizi spirituali e colla pubblicazione delle Letture Cattoliche.

(1) Il Sac. D. Francesco Montebiano membro di questa società ha aperto da quattro anni in Genova la casa detta Opera degli Abbandonati. Egli anni ricoverati sono circa cento, più centinaia intervengono nei giorni festivi.

4

Forma di questa Società.

1^a Tutti i congregati tengano vita comune e stiano solamente dal vincolo della fraternas caritas e dei voti semplici che li unisce a formare un cor solo e un'anima sola per servire. Sodio colla virtù dell'obbedienza, della povertà e coll'infatto adempimento dei doveri di buon cristiano.

2^a Quando nell'entrare in congregazione uno perde i diritti civili anche dopo fatti i voti, quindi conserva la proprietà delle cose sue, la facoltà di succedere a dirittura eredità, legati o donazioni, ella per tutto il tempo che vivrà in congregazione non potrà amministrare i suoi beni se non nel modo e nei limiti voluti dal Superiore maggiore.

3^a I frutti degli stabili e mobili portati in congregazione, per tutto il tempo che durano, devono cedersi a favore della stessa. E se per altro liberamente disponga in ogni quanto possiede fuori di congregazione ma sempre col consiglio del Superiore.

4^a I Chierici e Sacerdoti anche dopo fatti i voti tengono i loro patrimoni e benefici semplici, ma non li amministreranno, né potranno goderli in particolare.

5^a L'amministrazione dei patrimoni, dei benefici, e di quanto è portato in congregazione appartiene al Superiore Generale, il quale o per se o per altri li amministrerà e ne riceverà i frutti annui finché l'individuo sarà in congregazione.

6^a Al medesimo Superiore ogni sacerdote consegnerà ogni anno la limosina delle misse, gli altri poi o chierici o laici gli consegneranno ogni sorta di danaro, che in qualsiasi modo possà loro pervenire, affinché serva a beneficio comune.

1898 E 10

7^a La società provvederà a ciascuno tutto quello che è necessario al vitto, agli abiti ed a quanto può occorrere nelle varie vicende della vita sia nello stato di sanità sia in caso di malattia. Anzi occorrendo ragionevole motivo il Superiore può mettere a disposizione di qualche socio quel danaro, o quegli oggetti che egli giudicherà ben impiegato a maggior gloria di Dio.

8^a Se alcuno morisse senza testamento, gli succederà chi di diritto.

9^a Chi volesse disporre per testamento nella congregazione può lasciare gli stabili, di cui anzi si riserva la proprietà, a chi meglio giudicherà.

10^a I voti obbligano l'individuo finché egli dimorerà in congregazione. Se alcuno dicessi per ragionevole motivo o dicitore a prudente consiglio del superiore doverne partire dalla congregazione, egli può essere sciolto dai voti del Superiore Generale della casa maestra.

11^a Quando faccia di profumare nella sua vocazione fino alla morte. Ci ognuno si ricordi di quelle gravi parole del Divino Salvatore: chimo mittent manus ad aratrum, et respiciens retro apertus est regno Dei.

12^a Se taluno usisse di congregazione non potrà pretendere conipettivo di sorta, nel tempo che ivi è rimasto, né poter portare seco altre cose se non quegli stabili ed anche quegli oggetti mobili di cui avesse conservata la proprietà entrando in congregazione. E se potrà domandare al Superiore conto alcuna dei frutti e dell'amministrazione dei medesimi, nel tempo che egli vivesse nella società a meno che vi siano stati patto particolari col Rettore maggiore.

1898 E 11

Manca

- 2° Chi non ha fondata speranza, che col divino aiuto possa conservare la virtù della purezza nelle opere, nelle parole, né purificarsi non si faccia scrivere a questa congregazione perché ad ogni passo egli sarebbe esposto a pericoli.
- 3° Le parole, gli sguardi anche indifferenti sono talvolta malamente interpretati dai giovani già stati vittime delle umane passioni. Essi usino massima cautela nel discorrere e trattare con giovani di qualsiasi età e condizione.
- 4° Fuggire le conversazioni delle persone di sesso diverso e dei medesimi secolari, ove si prevede pericolo per questa virtù.
- 5° Nissuno si rechi a casa di conoscenti ed amici senza appropriata licenza del Superiore, il quale se può gli dettinerà sempre un compagno.
- 6° Mezzi efficaci per custodire questa virtù sono la frequente confessione e comunione, la pratica e ascolto di consigli del confessore, fuga dell'ozio, mortificazione di tutti i sensi del corpo; frequente visita a Gesù Sacramentato, frequente giaculatorie a S. Maria S. S., a S. Giuseppe, a S. Francesco di Sales, a S. Luigi Gonzaga, che sono i principali protettori di questa congregazione.

Governo interno della società.

- 1° In quanto all'Amministrazione dei Santi Sacramenti, alla predicazione, ed a tutto quello che riguarda al pubblico esercizio del sacro ministero, il Societario mostreranno per loro superiori il Vescovo della Diocesi ove esiste la casa a cui essi appartengono, per quanto è compatibile colle regole della società.
- 2° In quanto alle ordinazioni i soggetti saranno ordinati dall'Ordinario della Diocesi dove si trovano gli

1899A2

- ordinandi, secondo l'uso delle altre congregazioni, che hanno unione di capi, cioè secondo l'uso ed i privilegi delle congregazioni considerate come ordini regolari. (1)
- 3° Per l'interno la società dipende dalla casa Madre, che è governata da un capitolo composto da un Rettore, Profetto, Economo, Direttore spirituale, Cancellista e tre Consiglieri.
- 4° Il Rettore apparterrà il proporre l'accolazione dei postulanti e non proporla; assegnare a ciascuno le incumbenze riguardanti allo spirituale ed al temporale. Non potrà per altro far contratti la cui materia ecceda il valore di 1000 franchi senza il consenso del capitolo.
- 5° Nissuno, ad eccezione del Rettore e dei membri del capitolo, può scrivere o ricevere lettere senza permesso del superiore, il quale o per se o per altro può leggerle se giudica opportuno.
- 6° Il Rettore dimora a vita nella sua carica, e lora qualora, *quod Deus overtat*, egli trascurasse gravemente i suoi doveri, il Profetto ed il Direttore possono di comune accordo adunare il capitolo ed i Direttori delle case particolari per avvisare efficacemente il Rettore. Qualora questa ammonizione non bastasse, il capitolo presenterà il caso al superiore ecclesiastico della casa madre, dietro al cui parere si può venire alla deposizione.
- 7° Il medesimo capitolo così radunato ha l'autorità di eleggere un altro Rettore, ma in ogni caso l'elezione deve sempre farsi da un socio che abbia già fatta professione assoluta, cioè che abbia emessi i voti perpetui.
- 8° Il medesimo Rettore convulterà una volta l'anno

(1) L'articolo 1° e 2° di questo capitolo è ricavato dalle regole degli Oblati di Maria Vergine parte 2°, paragrafo 1°.

1899A2

il capitolo ed i direttori delle case particolari per conoscere e provvedere ai bisogni della Società; dare quelle provvidenze che secondo i tempi, i luoghi e le persone s'ignino dichiarare opportune.

9° Il capitolo così radunato potrà anche aggiungere al presente regolamento quegli articoli che giudicherà opportuni pel bene della società, ma sempre in senso conforme alle regole già approvate e non mai in senso contrario.

10° Nascendo qualche dubbio intorno all'intelligenza di qualche articolo del presente regolamento, il Rettore maggiore è autorizzato di dare al medesimo quella interpretazione che gli sembrerà più conforme allo spirito della società.

11° Il Rettore si nominerà un Vicario fra gli individui della congregazione e lo designerà con nome e cognome in foglio di carta sigillata tenendo tutto in segreto e sotto chiave. Sul foglio si scriverà: Rettore provvisorio.

12° Il Vicario farà le vicie del Rettore dalla morte di esso finché non sia definitivamente eletto il successore; ma non potrà introdurre mutazione di sorta nella disciplina e nell'amministrazione durante il suo provvisorio governo.

13° Il Vicario darà tosto avviso ai soci di tutte le case della morte del Rettore, affinché ognuno diafi la massima sollecitudine di prestargli i prescritti suffragi. Di poi inviti tutti i Rettori delle medesime ad intervenire alla elezione del Successore.

1899A4

Elezione del Rettore maggiore.

1° Piffinche' uno possa essere eletto Rettore si richiede che sia vissuto almeno otto anni in congregazione; aver compiuto trent'anni di età; abbia tenuto e sempre condotta in faccia a tutti i congregati. Qualora convengono tutte le altre doti in grado eminente l'età può diminuirsi fino a ventisei anni.

2° Il Rettore non sarà definitivamente eletto finché non sia presentato al Superiore Religioso del luogo ove lavora la casa maestra, e abbia al medesimo prestata obbedienza e dipendenza in tutte le cose che riguardano all'esercizio del sacro ministero.

3° La elezione del Successore al Rettore defunto si farà così: non prima di dieci e non più tardi di ^{quaranta} giorni dopo la morte del Rettore, si raduneranno il Capitolo, l'Economo, i Direttori Spirituali, gli consiglieri, il Vicario e quei Direttori delle case particolari che possono intervenire. Precitato il Dignissimo in suffragio del Rettore defunto, invocata l'assistenza dello Spirito Santo coll'innocenza Sancti Spiritus, si daranno i voti. Colui che riporterà due terzi di voti sarà il novello Rettore.

4° Compiuta l'elezione del Vicario ne darà avviso a tutte le case particolari, facendo in modo che la notizia del novello Rettore giunga a cognizione di tutti i membri della società. Con questo atto termina ogni autorità del Rettore provvisorio.

5° Qualora il Rettore maggiore muore senza aver prima nominato un Vicario provvisorio, il capitolo della casa madre è autorizzato di eleggere ~~un~~ che avrà cura della società sino alla effettuale elezione del novello Rettore maggiore.

1899A5

De'gli atti Superiori.

1° Gli uffizii proprii de'gli atti Superiori della casa saranno del tutto ripartiti siccome il bisogno.

2° Il Direttore spirituale per altro avrà cura dei novizi e si darà la massima sollecitudine per far loro conoscere e praticare lo spirito di carità e di zelo che deve animare colui che desidera dedicare interamente la sua vita al bene delle anime.

3° L'incarimento affetto del Direttore a vigilare sopra il Rettore qualora scorgesse qualche notabile trascuranza nel praticare o far osservare le regole della congregazione.

4° Alla prima speciale del Direttore d'invigilare sopra la condotta morale di tutti i congregati.

5° Il Prefetto, il Direttore spirituale saranno eletti dal Rettore. L'Economo ed i sei consiglieri saranno eletti a pluralità di voti dai congregati professi.

6° Il Prefetto fa le voci del Rettore in assenza di esso nell'amministrazione della casa, ed in tutte le cose di cui avrà ricevuto carico speciale.

7° Egli terrà conto delle entrate e delle uscite pecuniarie; visiterà ogni sorta di lascito, donazione fatta alla casa e la destinazione delle medesime. Egli renderà, ogni frutto di sostanze mobili ed immobili facciano sotto alla tutela e responsabilità del prefetto.

8° Il Prefetto è il centro da cui devono partire tutte le spese e dove devono concentrarsi tutte le entrate pecuniarie, egli dipende dal Rettore e a lui darà conto della sua gestione ogni qualvolta che gli lo dimanderà.

9° L'Economo avrà cura di tutto l'indumento materiale della casa.

10° Studii egli si far evitare ogni quanto a spesa inutile. Dovendo egli far eseguire qualche lavoro studierà che ogni cosa sia fatta colla debita economia. Per le provviste e riparazioni di maggior rilievo dovrà andare d'accordo col Prefetto, cui darà conto della sua gestione ogni tre mesi. Ella i suoi contratti non devono alleggerire il dispendio di franchi 100 senza autorizzazione del Rettore.

11° I Consiglieri prenderanno parte a tutte quelle deliberazioni che riguardano all'accettazione o all'assolimento di qualche membro della casa; si contenterà di una somma che ecceda i mille franchi. In ogni caso prima chiamati andare il voto nelle cose di maggior importanza per la congregazione. Se non avviene meno la maggioranza dei voti, il Rettore deve sospendere le deliberazioni sopra l'oggetto proposto.

12° La scuola dei Superiori, ad eccezione del Rettore, durerà tre anni nella sua carriera, e potrà essere ricolto.

11

Delle case particolari.

1° Quotando per tratto della Divina Provvidenza si aprisse una casa particolare fuori della casa madre, il superiore generale prima di tutto andrà a concertare quanto riguarda allo spirituale e temporale col Vescovo della Diocesi, in cui trattasi di aprire la novella casa. ~~Le regole della casa madre e da qual Vescovo di~~ e da lui dipenderà in tutte le cose del sacro ministero ~~che fanno non~~ ~~partibili coll'apertura delle regole della casa.~~

2° Se poi la novella casa fosse un piccolo Seminario ad un seminario per gli adulti, allora oltre alla dipendenza nelle cose del sacro ministero, vi farà egualmente dipendenza dal Superior ecclesiastico di quella casa nella scelta della materia dell'insegnamento, del libri

da usarsi; nella disciplina ed anche nell'amministrazione temporale in modi stabiliti col Rettor Maggiore.

3° I soci destinati per una casa novella non devono essere meno di due, di cui almeno uno deve essere sacerdote. Il Superiore prenderà il nome di Rettore della sua autorità è limitata alla casa a lui affidata.

4° Ogni casa possederà ed amministrerà i beni donati e portati in congregazione per quella casa determinata; ma sempre nei limiti fissati dal Superiore generale.

5° Il Rettor Maggiore visiterà almeno una volta l'anno le case particolari per esaminare se si compiano i doveri imposti dalla società; ed osservare se l'amministrazione della medesima tende realmente al suo scopo, quale si è di promuovere la gloria di Dio ed il bene delle anime.

6° Il Rettore dal suo canto deve tenere ogni sua gestione in modo da poterne ogni momento rendere conto a Dio ed al Rettor Superiore, nella cui formazione deve ravvivere i divini voleri.

7° Spetterà al Rettor Maggiore di eleggere il Rettore della casa che si desidera di aprire; di poi sarà stabilito un capitolo compatibile col numero dei soci che vi abitano.

8° Questo capitolo sarà formato dal Rettor Maggiore, dal Rettore della casa nuova e dal capitolo della casa madre.

9° Il primo ad eleggersi è il Catechista, di poi l'Economo, quindi i consiglieri di mano in mano si farà un numero competente di soci che dimorino regolarmente in quella casa.

10° Il Catechista avrà cura delle cose spirituali di

189988

tutta la casa, e sarà pure obbligato a dare gli appostici ai soci al Rettore qualora vada in casa.

11° Se le distanze, i tempi, e luoghi perpendessero eccezioni nella formazione di questo capitolo, e nelle attribuzioni dei membri, il Rettor Maggiore, se ha piena autorità di farlo, previa per altro il consenso del capitolo della casa madre.

12° Il Rettore non può comprare né vendere stabili senza il consenso del Rettore Maggiore, soltanto nell'amministrazione ha piena autorità; ma nelle cose di maggior rilievo gli si dà consiglio di radunare il capitolo e non deliberare senza che ne abbia il consenso.

12

Accettazioni

1° Fatta domanda che taluno voglia entrare in congregazione il Rettore spirituale ne prenderà le debite informazioni, e già le farà tenere al Rettore.

2° Il Rettore poi lo presenterà a ciò per l'accettazione secondo che gli sembrerà meglio nel luogo. Alla domanda e proposto al capitolo, sarà solo accettato se ottiene la maggioranza dei voti.

3° La prova per essere ammesso ai voti sarà di un anno; ma prima li potrà fare se non ha compiuto i fedeli anni di età.

4° I voti saranno per due volte rinnovati di tre in tre anni. Dopo i sei anni ognuno è libero di continuarsi di tre in tre anni oppure farli perpetui, cioè di obbligarsi all'adempimento dei voti per tutta la vita; ma i voti perpetui non si possono fare sinché il socio abbia l'età di ventiquattro anni compiuti.

189989

5° Affinchè un socio possa essere ricevuto nella società oltre le qualità morali nel grado richiesto dalle regole, deve anche confermare la sua condotta anteriore: 1° con un certificato di nascita e di battesimo; 2° di stato libero; 3° sciolto da debiti; 4° non essere mai stato processato; 5° non aver alcun impedimento né fisico né morale che lo renda irregolare per lo stato ecclesiastico; 6° consenso dei parenti prima che faciasse voto.

6° Lo stato di carità sia tale che almeno nell'anno di prova possa osservare tutte le regole della società senza fare eccezione di sorta.

7° Ogni socio, se è destinato allo studio, entrando dovrà portare con sé: 1° cascada di vestiario conforme alla usata che darà il Direttore; 2° 500 franchi nell'entrata che serviranno a sopprimere alle spese che occorreranno nel vitello e vestito nell'anno di prova; 3° franchi 500 alla fine dell'anno di prova, prima di fare i voti.

8° I fratelli conduttori porteranno soltanto il condredo e franchi 300 nella loro entrata senza ulteriore obbligazione.

9° Il Rettore potrà dispensare dalle condizioni poste nell'articolo 7° ed 8° qualora intervengano motivi ragionevoli, per cui egli giudichi di fare eccezioni, più o meno ristrette.

10° A tutti si raccomandano caldamente due cose: 1° guardarsi attentamente dal contrarre abitudini di qualsiasi genere anche indifferenti; procurare la decenza e la nettezza degli abiti, del letto e della camera; 2° ma farsi un grande studio per evitare la ricchezza e l'ambizione. L'abito più pregevole per un religioso è la santità della vita congiunta ad un edificante contegno in tutte le sue operazioni.

11° Quando sia disposto di soffrire, se occorre, caldo, freddo, sete, fame, stenti o disprezzo o qui valla tali cose contribuiscono a procurare la gloria di Dio, il bene delle anime altrui e la salvezza dell'anima propria.

13
Pratiche di pietà.

1° La vita attiva cui tende spacialmente la nostra società fa che i suoi membri non possano avere comodità di fare molte pratiche in comune, ma procureranno di supplire col vicendevole buon esempio, e col perfetto adempimento dei doveri generali del cristiano.

2° Ogni socio si accosterà ogni settimana al sacramento della Penitenza dal confessore stabilito dal Rettore. I sacerdoti celebreranno ogni giorno la S. Messa e qualora non possano procureranno di ascoltarla. I Chierici ed i fratelli conduttori ascolteranno ogni giorno la S. Messa e procureranno di fare la comunione almeno una volta per ciascuna settimana.

3° La compostezza della persona, la pronunzia chiara, distinta delle parole dei divini uffici, la modestia nel parlare, vedersi, camminare in casa e fuori di casa, devono essere cose caratteristiche dei nostri congregati.

4° Ogni giorno vi sarà non meno di un'ora di preghiera fra mentale e vocale ad eccezione che uno sia impedito dall'esercizio del suo ministero. Et in quel caso supplirà ^{con più} ~~alla~~ ~~maggiore~~ frequenza di giaculatorie indirizzando ad Dio con maggior intensità di affetto quei lavori che lo impediscono dagli ordinari esercizi di pietà.

5° Ogni giorno i conduttori reciteranno la terza parte.

Del Rosario di Maria Santissima e faranno un po' di lettura spirituale.

6° In ciascuna settimana al Venerdì si farà digiuno in onore della passione di N. S. Gesù Cristo.

7° In ogni mese vi farà un giorno di ritiro spirituale: ciascuno farà in esso l'esercizio della buona morte agguistando le cose spirituali e temporali come se dovesse abbandonare il mondo e avviarsi all'eternità.

8° Ogni anno ognuno farà gli esercizi spirituali che termineranno colla confessione annuale. Ognuno prima di essere ricevuto nella società farà qualche giorno di esercizi spirituali e la confessione generale.

9° Il Rettore potrà dispensare da queste pratiche per quel tempo e per quegli individui che meglio giudicherà nel Signore.

10° Quando la Divina Provvidenza chiamasse alla vita eterna qualche socio, sia laico, sia sacerdote, i confratelli di tutta la società celebreranno una messa in suffragio dell'anima del defunto. Quelli che non sono sacerdoti procureranno di fare almeno una volta la S. Comunione a questo fine.

11° La stessa opera di pietà si farà alla morte del padre o della madre di ciascuno congregato, ma solamente nella casa dove dimora il socio, che ha subita quella perdita.

12° Il Rettore avrà suffragii duplicati, e ciò per due motivi: 1° come tributo di gratitudine per le cure e fatiche sostenute nel governo della società: 2° per sollevarlo dalle pene del purgatorio che forse dovrà patire per altrui ragione.

Abito.

1° L'abito della nostra società sarà secondo l'uso di quei paesi, in cui i soci dovranno stabilire la loro dimora.

2° I Sacerdoti porteranno regolarmente la solta: ma lunga, eccetto che la ragione di viaggio od altro motivo persuada diversamente.

3° I coadiutori poi, quanto è possibile, andranno vestiti di nero. Il sacco dovrà almeno giungere fin sotto le ginocchia.

15

Esterni.

1° Qualunque persona anche vivendo nel secolo, nella propria casa, in seno alla propria famiglia può appartenere alla nostra società.

2° Egli non farà alcun voto; ma procurerà di mettere in pratica quella parte del regolamento che è compatibile colla sua età e condizione.

3° Per partecipare dei beni spirituali della società bisogna che faccia almeno una promessa al Rettore di impiegare le sue sostanze e le sue forze nel modo che egli giudicherà tornare a maggior gloria di Dio.

4° Tale promessa ^{altro} non obbliga sotto pena di colpa nemmeno veniale.

16

Professione e formula dei voti

Prima di fare i voti ogni congregato farà gli esercizi spirituali di tutti specialmente a riflettere alla voca =

zione ed instruisi intorno alla materia dei voti che egli intende emettere, qualora conosca chiaramente e per ciò secondo la volontà del Signore. Terminati gli esercizi spirituali si radunerà il capitolo, e se si può, si raduneranno tutti i confratelli della casa.

Il Rettore con cotta e stola inviterà ognuno ad inginocchiarsi, quindi tutti invocheranno i lumi dello Spirito Santo recitando alternativamente l'Inno Veni, Creator Spiritus etc.

V Emille Spirituum tuorum etc.

R Et renovabis etc.

Veni.

Deus, qui corda fidelium etc.

Litanie della Beata Vergine coi suspirii: Oratio nobis etc. e coll' Veni: Concede nos etc.

A S. Francesco di Sales Bater Bata, Ave, Gloria.

V Oratio pro nobis, Sancte Francisce

R Ut digni efficiamus etc.

Veni.

Deus, qui ad salutem animarum etc.

Quindi il confratello e se sono più uno per volta si porrà in mezzo a due presepi genuflesso avanti al Rettore, di poi archiando ed intelligibile voce pronunzierà la seguente formula dei voti.

Nella piena conoscenza della fragilità instabilità della volontà mia, desideroso di fare per l'avvenire costantemente quelle cose che possono tornare a maggior gloria di Dio ed a vantaggio delle anime io N. N. mi metto alla vostra presenza, onnipotente e sempiterno Dio e sebbene indegno del vostro cospetto tuttavia confidato nella vostra bontà e misericordia infinita, mosso unicamente

Dal desiderio di amarvi e servirvi, in presenza della Beatissima Vergine Immacolata, di S. Francesco di Sales e di tutti i Santi del Paradiso secondo il regolamento della Società di S. Francesco di Sales fo voto di castità, povertà ed obbedienza a Dio ed a voi, mio Superiore, per lo spazio di tre anni, oppure etc.

Vi prego pertanto umilmente a volermi senza rifiuto comandare quelle cose che a voi sembrano di maggior gloria di Dio e di maggior vantaggio delle anime. Voi intanto, o Dio di bontà, per l'immensa vostra clemenza, nel sangue di G. C. degnatevi di accettare questo sacrificio in rendimento di grazie per molti benefici che mi avete fatto ed in espiazione dei miei peccati. Voi mi avete inspirato il desiderio di far questo voto, voi concedetemi la grazia di adempirla.

Santa Maria Virgo immaculata, S. Franciscus Salesi, omnes Sancti et Sanctae Dei, intercedite pro me, ut ^{meum} Deum diligens, equis sibi in hoc mundo feriens ad aeterna praemia merear pervenire. Tutti rispondono: Amen.

Indi il novello socio andrà a porre il suo nome in un libro ove sottoscriverà la scheda seguente: Io sottoscritto ho letto ed intese le regole della Società di S. Francesco di Sales, prometto di osservarle secondo la formula dei voti da me ora emessi.

Torino il ... del mese di ... l'anno.

N. N.

Dopo si reciterà alternativamente il Te Deum in fine di cui, se il Rettore giudicherà bene, farà una breve morale e sortazione, e si terminerà col salmo: Laudate Dominum omnes gentes etc.

The first part of the manuscript is written in a cursive hand, and appears to be a list or a series of entries. The text is very faint and difficult to decipher, but it seems to contain names and possibly dates or locations. The entries are arranged in a somewhat regular pattern, with some lines starting with a capital letter. The handwriting is consistent throughout the page, suggesting it was written by a single person.

The second page of the manuscript is mostly blank, with only a few faint, illegible markings or bleed-through from the reverse side. The paper shows signs of age, including some discoloration and small spots. The overall appearance is that of an old, well-preserved document.

ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE
D4720304

ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE

D. 4720304